

STATUTO

dell' **Associazione culturale** degli ex student dell' IIS "Giovanni Giorgi" di Milano, denominata
"NOI DEL GIORGI"

Articolo 1: Denominazione

Fra gli ex studenti dell' IIS "Giovanni Giorgi" di Milano è costituita l' **Associazione culturale** denominata
"NOI DEL GIORGI"

Articolo 2: Sede

L' Associazione ha sede in Milano, Viale Liguria 21 presso il Liceo Scientifico Statale "Giovanni Giorgi" di Milano ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3: Scopo

L' associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, e ha come scopo principale il mantenimento e consolidamento dei rapporti di amicizia fra gli ex studenti che abbiano frequentato almeno un anno all' IIS "Giovanni Giorgi" di Milano nonché il mantenimento dei rapporti con la medesima dopo il termine dei corsi scolastici al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola. A tale fine l' Associazione si prefigge in particolare di:

- a) favorire la creazione di rapporti con persone che, dopo il diploma, si sono realizzate nei diversi campi delle professioni o nel vasto mondo della cultura e della società, favorendo scambi e relazioni tra scuola e mondo del lavoro;
- b) promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali, sportive, dibattiti, convegni, mostre anche istituendo premi e borse di studio;
- c) promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico del Giorgi, contribuendo, quindi, all' acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;
- d) promuovere la concreta applicazione degli studi scientifici, anche con l' elaborazione e finanziamento di progetti volti alla modernizzazione tecnologica della scuola;
- e) offrire servizi agli studenti iscritti al corso diurno e ai corsi IdA dell' Istituto.

Articolo 4: Soci

Possono essere Soci tutti gli ex studenti che abbiano frequentato almeno un anno l' IIS "Giovanni Giorgi" di Milano che condividono le finalità dell' Associazione e che ne facciano domanda. Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all' Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli iscritti al rispetto degli scopi dell' associazione e delle risoluzioni decise dai propri organi rappresentativi, secondo le competenze previste dal presente Statuto.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. I soci non hanno alcun diritto sul Fondo comune di cui al successivo articolo 21 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od esclusione

L' adesione comporta l' accettazione del presente Statuto.

I Soci dell' Associazione saranno divisi tra le **seguenti categorie**:

Soci FONDATORI: sono soci fondatori tutti gli ex allievi dell' I I S "Giovanni Giorgi di Milano che hanno sottoscritto l' atto costitutivo;

Soci ORDINARI: sono soci ordinari tutti gli ex allievi gli ex allievi dell' I I S "Giovanni Giorgi di Milano che chiedono di farne parte e di osservarne lo Statuto, i quali all' atto dell' iscrizione verseranno quota associativa annuale di € 20,00 euro;

Soci SOSTENITORI: sono soci sostenitori tutti gli ex allievi dell' I I S "Giovanni Giorgi" di Milano che chiedono di farne parte e di osservarne lo statuto e di sostenere l' Associazione attraverso l' apporto, anche economico, di iniziative dell' Associazione. La quota associativa annuale sarà di valore pari o superiore a 50,00 euro;

Soci ONORARI: saranno nominati soci onorari coloro che avranno reso particolari servizi e/o hanno ottenuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e/o della scuola; potranno altresì essere nominati soci onorari i docenti che hanno svolto attività presso il Giorgi per almeno 5 anni. I soci onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto, attivo e passivo. Sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Articolo 5: Ammissione e recesso dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda corredata dal versamento della quota di iscrizione dell'ex allievo. La Segreteria provvederà a sottoporla al Consiglio Direttivo per la ratifica di ammissione. Il Consiglio, tramite i propri organi, provvederà quindi alla comunicazione dell'avvenuta ammissione con le modalità ritenute più opportune, anche telefonicamente, o via fax, o per e-mail o per s.m.s.

Le iscrizioni hanno durata annuale e scadono il 31 agosto di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione per iscritto al Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e conseguentemente obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 6: Decadenza e Espulsione dei soci

Tutti i soci, tranne i soci onorari, devono versare la quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota entro il 31 ottobre di ciascun anno, provoca la decadenza da socio ordinario o da socio sostenitore.

Cesserà di far parte dell'Associazione il socio dimissionario e colui che sarà escluso per motivi disciplinari. L'Espulsione del socio può essere decisa quando il socio assuma comportamenti indegni e contrari ai principi e all'interesse dell'Associazione o quando, con il suo comportamento, arrechi pregiudizio morale e/o materiale all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo e non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire per essere sentito, dinanzi al Consiglio direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni.

Diritti dei soci ordinari:

- diritto di voto nell'assemblea ordinaria annuale;
- diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione e di proporre iniziative inerenti gli scopi statutari;
- eleggere gli organi direttivi e di essere eletti negli stessi;
- approvare bilanci;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, senza alcun diritto al rimborso delle quote associative versate;

Doveri dei soci ordinari:

- rispettare il presente statuto;
- essere in regola con il pagamento della quota sociale;
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a realizzare i programmi nei limiti della disponibilità personale;
- tenere un comportamento consono alle finalità statutarie e tale da non danneggiare l'immagine dell'Associazione.

Articolo 7: Organi dell'Associazione.

Sono organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo; il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; il Segretario; il Tesoriere.

Sono organi eventuali dell'Associazione: il Presidente onorario dell'Associazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri.

Articolo 8: Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono di tipo volontario e gratuito, senza alcun diritto al rimborso spese.

Articolo 9: Assemblea dei soci: composizione e diritto di voto

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale.

Il diritto di voto, attivo e passivo, spetta solo ai soci ordinari e ai soci sostenitori purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto e ciascun socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta incarichi direttivi. Ciascun socio potrà rappresentare sino al massimo di tre Soci.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci.

Articolo 10: Attribuzioni dell'Assemblea

Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea sono:

- a) approvare il Rendiconto annuale redatto dal Presidente, Segretario e Tesoriere i quali relazioneranno anche sull'andamento dell'Associazione,
- b) individuare e determinare le iniziative e il programma di attività di ciascun esercizio, indicando eventualmente chi dovrà portare a termine gli incarichi;
- c) istituire gli organi eventuali;
- d) deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi eventuali, ove istituiti dall'Assemblea;
- e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, ivi compreso l'aumento delle quote sociali;
- f) nominare, su proposta del Consiglio direttivo, i soci onorari e, su proposta della maggioranza dell'Assemblea, istituire gli organi eventuali previsti in Statuto.
- g) revocare i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11: Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputi opportuno e almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio per approvare il rendiconto annuale. L'Assemblea potrà essere convocata altresì quando almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto ne abbiano fatta richiesta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata a mezzo lettera o posta elettronica o a mezzo pubblicazione su apposita pagina del sito internet o telefonicamente o via fax o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, in ogni caso almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo della riunione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 12: Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. In caso di assenza dei predetti l'assemblea nominerà, fra i presenti chi fungerà da Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, che ha l'impegno di tenere correttamente l'Assemblea, può chiedere la collaborazione degli associati presenti per tutte quelle funzioni (segreteria per redazione verbali, scrutatori per votazioni, ecc.) necessarie o utili alla gestione dell'Assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione, diretta o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora.

Le votazioni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo indicata nella convocazione, avvengono per appello nominale o per alzata di mano e, soltanto per la nomina delle cariche sociali, a scrutinio segreto. Le modalità di votazione saranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la partecipazione al voto di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea possono svolgersi ed effettuarsi anche tramite mail, videoconferenza, audio conferenza o attraverso nuovi mezzi che l'innovazione tecnologica rende disponibili, secondo quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato in sede di convocazione.

Articolo 13: Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione dell'Associazione.

Il Dirigente scolastico *pro tempore* dell'IIS "Giovanni Giorgi", o un suo delegato nominato ad inizio anno scolastico, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, che, compreso il membro di diritto, comunque non deve essere inferiore a cinque e non superiore a undici secondo la deliberazione dell'Assemblea.

In deroga all'articolo 10 dello Statuto e al precedente comma, per il primo anno, il Consiglio Direttivo è composto dal membro di diritto e da quattro membri nominati dai soci fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti soltanto tra i soci con diritto di voto, attivo e passivo.

Articolo 14: Durata del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del rendiconto e sono rieleggibili.

Articolo 15: Cariche all'interno del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri componenti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere i quali durano in carica tre anni, con decorrenza 1 luglio dell'anno di nomina.

Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, viene demandata all'Assemblea l'elezione del nuovo membro.

Qualora a cessare fosse il Presidente, la convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente, dovrà essere fatta dal Vice Presidente o, in sua assenza o dal Segretario i quali gestiranno la relativa seduta del Consiglio.

Articolo 16: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, con le modalità che lo stesso stabilirà autonomamente, dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e le decisioni del Consiglio sono valide se votate alla maggioranza dei presenti.

Articolo 17: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Nell'ambito dei programmi e degli indirizzi votati dall'Assemblea il Consiglio Direttivo è investito di tutti

i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, funzionali al compimento degli scopi dell'Associazione, ed in particolare:

- a) elabora e redige i programmi e le attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, proponendo, per l'approvazione dell'Assemblea, le attività e le iniziative di ciascun anno sociale;
- b) Convoca l'assemblea
- b) cura l'esecuzione delle decisioni e indirizzi dell'Assemblea;
- c) redige il rendiconto e i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera circa l'ammissione e la espulsione dei soci;
- e) propone l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predispone, ove ritenuto necessario o opportuno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, attivo e passivo, Regolamenti per il migliore funzionamento delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) istituisce apposite Commissioni con funzioni consultive o esecutive per iniziative specifiche;
- h) propone all'Assemblea la nomina di eventuali soci onorari.

Il Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 18: Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, e risponde in solido con il Vice-Presidente.

Assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca e ne presiede le riunioni.

In caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente rappresenta l'Assemblea e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il legale rappresentante dell'assemblea potrà nominare, se del caso, procuratori speciali, per singoli atti.

Articolo 19: Il Segretario

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed è incaricato della stesura dei verbali del Consiglio, della tenuta amministrativa dei registri e degli archivi; cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Tesoriere, le domande di iscrizione all'Associazione e il Registro dei Soci.

Articolo 20: Il Tesoriere

Il Tesoriere cura e gestisce, unitamente al Presidente e al Segretario, la contabilità dell'Associazione e, coordinandosi con il Segretario, cura di incassare le quote sociali e di verificare la regolarità dei versamenti dei soci.

Il Tesoriere predispone il rendiconto e il bilancio annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo che lo dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21: Perdita carica membro Consiglio Direttivo, Tesoriere e Segretario.

1. Dimissioni scritte;
2. esclusione per gravi atti compiuti ai danni dell'Associazione;
3. Esclusione in seguito a prolungata (si può prevedere un termine) ed ingiustificata assenza dalle attività loro assegnate

Articolo 22: Il Fondo comune dell'Associazione

L'Associazione non ha patrimonio: il fondo comune ed eventuali lasciti, erogazioni, ecc. che non siano stati utilizzati al termine del singolo anno sociale, saranno riportati quale avanzo all'anno successivo.

Articolo 23: Anno sociale

L'anno sociale si chiude il 31 agosto di ciascun anno.

Entro tale data dovranno essere rinnovate le iscrizioni dei soci e le cariche sociali e con riferimento a tale data, il Bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione sull'andamento dell'esercizio, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 24: Scioglimento

All'assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione con una maggioranza dei votanti. In caso di scioglimento gli eventuali residui attivi saranno donati all'IIS Giovanni Giorgi di Milano.

Articolo 25: Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile in materia.

Milano, 28 Novembre 2016